



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. Racioppi"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Viale D. Galante, 21 – 85047 Moliterno (Pz)
con sede associata in Spinoso - Sarconi(Pz)
Tel. 0975/64106 – Fax 0975/422397
Cod. Scuola: PZIC85500B - Codice fisc.: 96032740761
Email: pzic85500b@istruzione.it
Sito web: www.comprensivomoliterno.gov.it



Moliterno, 13.09.2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RACIOPPI"-MOLITERNO
Prot. 0004677 del 13/09/2019
04 (Uscita)

Al Personale Docente e ATA
I.C. "G. Racioppi"
Moliterno

Oggetto: comunicazioni in merito agli obblighi di vigilanza

In base all'art. 2048 commi 2 e 3 del Codice civile, **i docenti sono direttamente responsabili degli alunni affidati alla loro vigilanza durante l'orario dell'attività didattica.** Tale vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone o da fatti non umani (Cassazione sezioni unite 3/2/1972).

L'intensità e il grado della vigilanza vanno rapportati alla specificità del soggetto con il quale si ha a che fare: ad esempio, età e/o maturità del singolo alunno. Un'attenzione particolare va rivolta agli alunni diversamente abili: l'art. 2047, del codice civile., dispone: "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Particolare attenzione è richiesta durante gli spostamenti, gli intervalli, l'entrata a scuola e l'uscita, l'utilizzo dei laboratori e delle palestre. Tutti i docenti delle classi in cui sono inseriti alunni diversamente abili devono essere al corrente delle modalità di uscita degli stessi così come concordate tra la scuola e la famiglia ed attenersi scrupolosamente alle procedure concordate. Se è prevista la riconsegna al genitore e questi tarda ad arrivare, l'alunno non può essere lasciato senza vigilanza e deve essere affidato al personale scolastico in servizio.

La responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto (la lezione), **ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo**, compresi perciò intervalli, visite e viaggi di istruzione, attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza (es. cortili), il

momento dell'ingresso a scuola e dell'uscita, ecc... **Il C.C.N.L. del 24-07-2003 prescrive (c.5 dell'art. 27) che "gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe (non in sala docenti) cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per assicurare l'accoglienza, e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"**; l'obbligo della vigilanza perdura fino al momento in cui gli alunni varcano il cancello di uscita (sentenza CASSAZIONE n. 263 del 06.02.90). Se un incidente ad un alunno avviene in aula nei 5 minuti prima dell'inizio effettivo delle lezioni, risponde il docente.

- **Ingresso alunni:** il docente della 1^a ora dovrà trovarsi sulla porta dell'aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Da tale posizione controllerà sia gli studenti che entrano in classe, sia gli studenti che transitano nei corridoi. La vigilanza durante l'ingresso è particolarmente importante anche tenendo conto che il collaboratore scolastico potrebbe essere adibito, in quel frangente, ad altro compito. - **Uscita alunni:** il docente dell'ultima ora è responsabile dell'incolumità degli alunni fino al momento dell'uscita da scuola. E' perciò tenuto ad accompagnare il gruppo classe alla porta d'uscita, in modo ordinato. L'uscita degli studenti deve avvenire per tutti utilizzando la porta indicata dal piano di sicurezza. **Nessun studente minorenni può lasciare l'istituto**, anche per legittimi motivi, senza autorizzazione e senza che prima sia stata avvisata ufficialmente la famiglia. Il docente assume la responsabilità piena degli allievi entrati a scuola, i quali, dopo l'ingresso, non sono più autorizzati ad uscire.

Nel caso di uscita anticipata della classe, precedentemente comunicata alle famiglie tramite avviso sul diario, il docente di classe è tenuto a verificare che l'avviso sia stato firmato. Lo studente che non ha l'avviso firmato non può essere autorizzato ad uscire anticipatamente, se la scuola non riesce a contattare la famiglia.

Nel quadro della vigilanza sui minori rientra la procedura di controllo circa la regolarità della situazione di tutti gli alunni presenti in classe e di quelli che sono autorizzati eccezionalmente ad uscire. A tale proposito il docente della prima ora di lezione ha l'obbligo di controllare le assenze e le giustificazioni e registrarle accuratamente sul registro di classe; nelle ore successive i docenti devono verificare e registrare eventuali variazioni del numero degli allievi ed essere sempre al corrente del totale dei presenti.

L'allontanamento dell'alunno dall'aula, per qualsiasi motivo, deve essere misura eccezionale e motivata; l'autorizzazione all'uscita non sottrae l'alunno alla responsabilità del docente salvo il fatto di affidarlo esplicitamente alla responsabilità del personale ausiliario addetto che, per ordine di servizio, ha competenza in proposito.

Gli allontanamenti del docente non previsti dalla classe.

L'affidamento della responsabilità in vigilando ad altre persone, anche se volontarie, non esimono né sottraggono il titolare alla responsabilità specifica. Soltanto i motivi di dimostrata e indilazionabile forza maggiore permettono di responsabilizzare altre

persone. Qualora debba lasciare la classe per gravi motivi personali il docente deve espressamente richiedere la collaborazione nella vigilanza al personale ausiliario. La vigilanza non può essere sospesa se non con il passaggio di responsabilità ad altra persona e pertanto non è possibile allontanarsi dal servizio prima che quest'ultima sia giunta.

Lo spostamento del docente da una classe all'altra, nel cambio d'ora, dovrà essere effettuato **con tempestività**, privilegiando le classi ove siano presenti situazioni problematiche. In particolare:

- **il docente che ha terminato l'orario di servizio** non può abbandonare la classe, ma deve attendere il collega che subentra; nel caso in cui per gravi motivi ed eccezionalmente non possa attendere l'arrivo del collega è tenuto a richiedere l'intervento del collaboratore scolastico oppure avvisare l'ufficio di Dirigenza.

Spostamento delle classi all'interno della scuola.

Il docente è sempre responsabile degli studenti anche durante eventuali spostamenti della classe all'interno della scuola (ad esempio dall'aula al laboratorio/palestra e viceversa). Le classi effettueranno gli spostamenti accompagnati dal docente che, nella organizzazione del lavoro, dovrà tenere conto di tale impegno.

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, "anzi **l'obbligo di vigilanza sugli alunni si accentua, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività**" (Corte dei Conti Regione Umbria 25/08/1997, n. 373). Ciascun docente dovrà vigilare con la massima attenzione gli alunni, presidiando lo spazio assegnatogli per tutta la durata dell'intervallo stesso, poiché "l'obbligo di sorveglianza sugli alunni di una scuola pubblica si estende anche al tempo destinato alla ricreazione. La giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione costituisce ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo viene richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi". I docenti dovranno essere presenti laddove previsto dal piano di sorveglianza o in prossimità dell'aula nella quali hanno prestato servizio nell'ora precedente l'intervallo, in ogni caso, si ricorda che la responsabilità della classe durante l'intervallo è del docente dell'ora che precede l'intervallo.

I Coordinatori di Plesso, sulla base della logistica degli edifici, avranno cura di individuare le misure organizzative più idonee per assicurare la continuità della vigilanza nei vari momenti della vita scolastica, specialmente nei momenti meno strutturati, (ingresso, uscita, intervallo)e, pertanto, più potenzialmente pericolosi e le comunicheranno alla

scrivente. Tali disposizioni saranno parte integrante del Regolamento di Istituto.

Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione costituiscono parte integrante dell'attività didattica e sono quindi pienamente assimilate a quella scolastica, anche sotto il profilo delle responsabilità dei docenti e della scuola. Per gli insegnanti l'incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio e comporta la conseguente assunzione della responsabilità sia per i danni che gli alunni affidati cagionassero a se stessi, ad altri alunni, o a terzi, sia per i danni arrecati a cose. Come a scuola, anche nelle uscite il dovere di vigilanza deve essere esercitato nella misura necessaria ed adeguata all'età e perciò al grado di maturazione degli alunni. In particolare gli studenti minorenni si presumono non ancora idonei ad assumere responsabilità piena ed esclusiva delle proprie azioni e nei loro confronti la vigilanza deve quindi essere opportunamente graduata, in rapporto all'età ed alle circostanze, fino a diventare, in determinati casi, vera e propria assistenza. E' compito del docente valutare preventivamente i rischi oggettivi (traffico, pericoli particolari, ecc...), anche in considerazione della maturità degli studenti e definire con chiarezza i tempi (che devono essere limitati alle oggettive necessità: consumo del pasto – piccoli acquisti personali) e le modalità.

Anche durante lo svolgimento delle attività extracurricolari e dell'attività sportiva i docenti rivestono la qualifica di precettori e preposti con piena responsabilità relativamente alla vigilanza degli alunni. In particolare, per quanto riguarda l'attività di educazione fisica, è esclusa la responsabilità del docente se sono state preventivamente adottate tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare situazioni di pericolo sulla base della valutazione preventiva delle condizioni nelle quali deve essere svolta l'attività; il gioco non è di per sé pericoloso se non sono violate le regole del gioco e se l'attività è compatibile con lo spazio in cui viene svolta, è adatta ai soggetti ai quali viene proposta ed è controllata dal docente. Per l'utilizzo delle palestre si rimanda comunque alle specifiche norme operative per i docenti di Ed. fisica previste dal documento informativo sulla sicurezza.

Uso delle attrezzature

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.L.G.S. 626/94, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, in quanto preposti alla gestione degli studenti, sono tenuti a:

- **vigilare sull'incolumità degli alunni** durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- **informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;**
- **informare gli alunni su eventuali rischi** connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e **discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i** utilizzato/i;
- **vigilare attentamente** e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- **verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti** utilizzati per le esercitazioni;
- **valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;**
- i docenti che utilizzano i laboratori di informatica sono tenuti a **controllare che gli studenti loro affidati usino il p.c. in modo corretto** e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Carmelina ROCCO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell' art.3 comma 2 del Dlg n.39 del 1993